



**UNIONE EUROPEA**

**IL PARLAMENTO EUROPEO**

**IL CONSIGLIO**

**Strasburgo, 18 ottobre 2023  
(OR. en)**

**2021/0171 (COD)  
LEX 2264**

**PE-CONS 22/1/23  
REV 1**

**CONSOM 147  
MI 342  
COMPET 373  
EF 119  
ECOFIN 387  
DIGIT 81  
CYBER 102  
CODEC 728**

**DIRETTIVA  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI  
E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2008/48/CE**

**DIRETTIVA (UE) 2023/...**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 18 ottobre 2023**

**relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 105 del 4.3.2022, pag. 92.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2023.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce norme a livello dell'Unione sui contratti di credito ai consumatori.
- (2) Nel 2014 la Commissione ha presentato una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE. Nel 2020 ha presentato una seconda relazione sull'attuazione della stessa direttiva e un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente i risultati di una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione relativa a tale direttiva, che ha comportato un'ampia consultazione dei portatori di interessi.
- (3) Da tali relazioni e consultazioni è emerso che la direttiva 2008/48/CE si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che taluni aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati da tale direttiva.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- (4) La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dall'adozione di tale direttiva hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito al consumo, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.
- (5) La formulazione imprecisa di alcune disposizioni della direttiva 2008/48/CE, che ha consentito agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti che vanno al di là di quelle previste in tale direttiva, ha determinato la frammentazione del quadro normativo nell'Unione per diversi aspetti dei contratti di credito ai consumatori.
- (6) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione e fa sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze in termini di riduzione della domanda di merci e servizi. La situazione determina inoltre un livello tutela per i consumatori nell'Unione inadeguato e non uniforme.

- (7) Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni. Sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente online, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha comportato incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti.
- (8) La presente direttiva integra le norme stabilite nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Per garantire la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito che, in caso di conflitto fra le disposizioni della presente direttiva e quelle della direttiva 2002/65/CE, si dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva in quanto *lex specialis*.
- (9) A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia e la protezione dei consumatori e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

- (10) Per migliorare il funzionamento del mercato interno dei crediti al consumo è necessario prevedere un quadro dell'Unione armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto lo sviluppo del mercato del credito al consumo, in particolare nell'ambiente online, e considerata la crescente mobilità dei cittadini dell'Unione, una legislazione dell'Unione lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, contribuirà alla creazione di parità di condizioni per le imprese.
- (11) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE stabiliscono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. Ai sensi dell'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nelle politiche dell'Unione dev'essere garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (12) È importante che i consumatori beneficino di un livello elevato di protezione. La libera circolazione delle offerte di credito dovrebbe quindi avvenire nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari negli Stati membri.

- (13) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti da quelle previste dalla presente direttiva, a meno che essa non preveda altrimenti. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto laddove vi siano disposizioni armonizzate nella presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate manchino, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del fornitore delle merci o prestatore di servizi e del creditore. Gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sull'annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di credito. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.

- (14) Le definizioni di cui alla presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, delle disposizioni della presente direttiva a settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato, o in materia di contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare la presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di contratti di credito collegati di cui alla presente direttiva. Pertanto le disposizioni della presente direttiva relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate a contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi.

- (15) Alcuni Stati membri hanno applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori, mentre altri Stati membri dispongono di norme nazionali differenti per la disciplina di tali settori derivanti da specificità del mercato, il che contribuisce a mantenere talune divergenze tra le legislazioni nazionali di diversi Stati membri per quanto riguarda tali tipi di crediti. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i contratti di credito a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata da tale direttiva. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, la presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori per un importo totale del credito al di sotto di 200 EUR. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. A tal fine non dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto, i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro un mese, i contratti di credito senza interessi e senza altre spese e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Tuttavia, per alcuni dei contratti di credito che sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE e che dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, vale a dire i contratti di credito per un importo totale del credito al di sotto di 200 EUR, i crediti senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento, e i crediti che devono essere rimborsati entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, gli Stati membri dovrebbero poter escludere l'applicazione di un numero definito e limitato di disposizioni della presente direttiva in relazione ad annunci pubblicitari, informazioni precontrattuali e informazioni contrattuali, al fine di evitare oneri inutili per i creditori, tenendo conto delle specificità del mercato e delle particolari caratteristiche di tali contratti di credito, come la loro durata più breve, garantendo nel contempo un livello più elevato di protezione dei consumatori.

- (16) I sistemi "Compra ora, paga dopo" in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (17) Talune dilazioni di pagamento, nel cui ambito un fornitore di merci o prestatore di servizi concede al consumatore tempo per pagare le merci o i servizi senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate in caso di ritardi di pagamento conformemente al diritto nazionale, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione che non vi siano terzi, come ad esempio nei sistemi "Compra ora, paga dopo", che offrano un credito per la merce o il servizio e che il pagamento debba essere interamente eseguito entro un termine limitato di 50 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio. Di fatto, tali dilazioni di pagamento sono pratiche commerciali comunemente utilizzate per consentire ai consumatori di pagare solo a seguito del ricevimento della merce o dei servizi e risultano vantaggiose per i consumatori, ad esempio nel caso di dilazioni di pagamento delle fatture mediche, in cui gli ospedali danno tempo ai consumatori per saldare le spese mediche. Per quanto concerne taluni grandi fornitori di merci o prestatori di servizi online che hanno accesso a una vasta clientela, tale esclusione dovrebbe essere limitata ai casi in cui un terzo non offre né acquista crediti e il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione dei servizi, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale. Tali grandi fornitori o prestatori online, considerata la loro capacità finanziaria e la loro possibilità di indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e potenzialmente a un consumo eccessivo, potrebbero altrimenti offrire dilazioni di pagamento in misura molto ampia, senza alcuna garanzia per i consumatori, e indebolire la concorrenza leale con altri fornitori di merci o prestatori di servizi. Una siffatta limitazione consentirebbe comunque ai consumatori di effettuare i pagamenti comodamente entro due settimane, garantendo nel contempo che i grandi fornitori di merci o prestatori di servizi online che intendono concedere crediti su larga scala con un periodo di tempo più lungo siano soggetti alla presente direttiva.

- (18) Come descritto al considerando 17 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, le carte di debito differito sono carte di credito comunemente disponibili sul mercato mediante cui l'importo totale delle operazioni è addebitato sul conto del titolare della carta a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare dalla presente direttiva taluni contratti di credito sotto forma di carte di debito differito, poiché tali contratti di credito possono aiutare le famiglie ad adattare meglio il loro bilancio a un reddito mensile, laddove il credito debba essere rimborsato entro 40 giorni, sia senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento, e sia fornito da un ente creditizio o da un istituto di pagamento. Tale esenzione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di concessioni di scoperto o di sconfinamento, che dovrebbero applicarsi nel caso in cui la somma da rimborsare sia superiore al saldo positivo del conto corrente.
- (19) I contratti di locazione e di leasing in cui non sono previsti per il consumatore un obbligo o un'opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né nel contratto stesso né in alcun contratto separato, come i contratti di locazione puri, non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dato che non comportano alcuna possibilità di trasferimento di proprietà al termine del contratto.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

- (20) Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere maggiore rispetto a quella prevista dalla direttiva 2008/48/CE per tenere conto dell'indicizzazione agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire.
- (21) Nel caso di contratti di credito che prevedono accordi tra il creditore e il consumatore riguardo alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, qualora tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento e le loro condizioni non siano meno favorevoli di quelle stabilite nel contratto di credito iniziale, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di applicare solo un numero limitato di disposizioni della presente direttiva, tra l'altro esonerando i creditori dall'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio. Ciò non intende impedire ai consumatori con difficoltà di pagamento di ottenere un nuovo contratto di credito che li aiuti a rimborsare più facilmente il loro credito iniziale. I consumatori sarebbero considerati probabilmente inadempienti, ad esempio nel caso in cui abbiano perso il lavoro.

- (22) Dal 2008 il crowdfunding (finanziamento collettivo) si è affermato come forma di finanziamento disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Un prestatore di servizi di credito tramite crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali erogatori di prestiti, che operano o meno nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, e consumatori che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di credito ai consumatori. I prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding che erogano direttamente crediti ai consumatori dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative ai creditori. Nel caso in cui i prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori, gli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori si dovrebbero applicare a tali creditori. In una tale situazione i prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding agiscono come intermediari del credito, quindi dovrebbero applicarsi loro gli obblighi previsti dalla presente direttiva per gli intermediari del credito.
- (23) Per quanto riguarda tipi particolari di contratto di credito cui sono applicabili solo alcune delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentarne, nel loro diritto nazionale, gli altri aspetti non armonizzati dalla presente direttiva.

- (24) I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito oggetto della presente direttiva sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di modalità ed esecuzione delle operazioni. Pertanto, tali contratti non dovrebbero essere considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate mensili.
- (25) I contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito garantito da beni immobili e i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Non dovrebbero essere tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i crediti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale con un importo totale superiore a 100 000 EUR e non garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili né da un diritto connesso ai beni immobili.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

- (26) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente alle persone giuridiche o a talune persone giuridiche.
- (27) Talune disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere applicate agli intermediari del credito, che sono persone fisiche e giuridiche che, nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, presentano o propongono contratti di credito ai consumatori, assistono i consumatori esercitando attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito oppure concludono contratti di credito con i consumatori a nome del creditore.
- (28) Le informazioni ai consumatori, come ad esempio le spiegazioni adeguate, le informazioni precontrattuali, le informazioni generali e le informazioni sulla consultazione di banche dati, dovrebbero essere fornite a titolo gratuito. Occorre prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.
- (29) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. In particolare, la presente direttiva rispetta pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, non discriminazione, tutela della vita familiare e della vita professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta.

- (30) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, che si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da creditori e intermediari del credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 di tale regolamento, tra cui la minimizzazione dei dati, l'esattezza e la limitazione della finalità.
- (31) I consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione non dovrebbero essere discriminati a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione. Ciò non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. Inoltre, ciò non dovrebbe essere inteso come un obbligo in capo ai creditori o agli intermediari del credito di prestare servizi in settori in cui non svolgono attività.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (32) I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda le informazioni fornite dal creditore o dall'intermediario del credito, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Tale direttiva continua ad applicarsi ai contratti di credito e funge da "rete di sicurezza" garantendo che in tutti i settori possa essere mantenuto un elevato livello comune di protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, anche integrando altre normative dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

- (33) È opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di confrontare le varie offerte. Tali informazioni di base dovrebbero essere fornite in maniera chiara, concisa ed evidenziata mediante un esempio rappresentativo. L'importo totale del credito e la durata del rimborso scelti dal creditore per tale esempio rappresentativo dovrebbero corrispondere il più possibile alle caratteristiche del contratto di credito che il creditore pubblicizza. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, in modo chiaro e in un formato che richiami l'attenzione. Dovrebbero essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici di taluni mezzi, come gli schermi dei telefoni mobili. Sui canali digitali, una parte delle informazioni di base contenute nell'esempio rappresentativo potrebbe essere fornita tramite clic o scorrendo verticalmente o orizzontalmente la pagina. Tuttavia, anche in caso di clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina, prima di accedere alle offerte di credito dovrebbero essere presentate ai consumatori tutte le informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito. Le informazioni di base dovrebbero inoltre essere chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito. Le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso “civetta” con un interesse debitore più basso per i mesi iniziali del contratto di credito, dovrebbero essere chiaramente identificate come tali. I consumatori dovrebbero poter visualizzare tutte le informazioni essenziali a colpo d'occhio, anche quando le consultano sullo schermo di un telefono mobile.

Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore e, ove applicabile, dell'intermediario del credito dovrebbero inoltre essere comunicati al consumatore, per consentirgli di contattarli in modo rapido ed efficace. Dovrebbe essere indicato un limite massimo qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il limite massimo dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. In casi specifici e giustificati, affinché il consumatore comprenda meglio le informazioni comunicate con la pubblicità dei contratti di credito quando il mezzo usato non consente la visualizzazione di tali informazioni, come nel caso della pubblicità radiofonica, la quantità di informazioni fornite dovrebbe essere ridotta. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nel diritto nazionale riguardo agli annunci pubblicitari dei contratti di credito che non contengono informazioni sul costo del credito. Al fine di ridurre i casi di vendita impropria di credito a consumatori che non sono in grado di permetterselo e di promuovere la concessione sostenibile di prestiti, la pubblicità dei contratti di credito dovrebbe contenere, in tutti i casi, un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro costa denaro. Per garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori, è opportuno vietare determinati annunci pubblicitari, come quelli che incoraggiano i consumatori a cercare crediti suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria o indicando che i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a vietare annunci pubblicitari che ritengano rischiosi per i consumatori, come quelli che mettono in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito.

- (34) Un supporto durevole, comprese le versioni cartacee dei documenti e quelle digitali interoperabili, portatili e leggibili meccanicamente, dovrebbe consentire alle informazioni di essere dirette personalmente al consumatore, dovrebbe permettere al consumatore di conservare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, dovrebbe consentire la riproduzione immutata delle informazioni conservate e dovrebbe garantire la leggibilità delle informazioni in modo che possano essere lette e utilizzate come riferimento. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere il tipo di supporto durevole su cui ricevere le informazioni nella fase precontrattuale e una volta concluso il contratto e su cui notificare il loro recesso. Tuttavia, i consumatori non dovrebbero poter notificare il loro recesso e pretendere dai creditori o, ove applicabile, dagli intermediari del credito che forniscano informazioni su tipi di supporto durevole non comunemente utilizzati.
- (35) La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante, in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle loro principali caratteristiche. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate.

- (36) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni precontrattuali adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito e non in concomitanza con la stessa, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione di tali elementi. Lo scopo è quello di garantire che i consumatori abbiano tempo sufficiente per leggere e comprendere le informazioni precontrattuali, confrontare le offerte e prendere una decisione informata. Tale prescrizione dovrebbe far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (37) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che figura nell'allegato I della presente direttiva. Per aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare varie offerte, gli elementi fondamentali del credito dovrebbero essere forniti in maniera evidenziata sulla prima pagina di detto modulo, in modo tale che i consumatori visualizzino a colpo d'occhio tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Qualora non sia possibile mostrare tutti gli elementi fondamentali in maniera evidenziata su una pagina, essi dovrebbero comparire nella prima parte del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", al massimo su due pagine. Le informazioni fornite in tale modulo dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni mezzi, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso in modo equivalente e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

- (38) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito considerato e, se del caso, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla periodicità dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Qualora le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito dovrebbero ricordare al consumatore, *tra uno e sette giorni* dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore, la possibilità di recedere dal contratto di credito.
- (39) Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, escluse le spese notarili. Dovrebbe essere valutato in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto dei requisiti di professionalità stabiliti nella presente direttiva.

- (40) I contratti di credito nei quali un tasso debitore è periodicamente riveduto in linea con le modifiche di un tasso di riferimento previsto dal contratto di credito non dovrebbero essere considerati contratti di credito con tasso debitore fisso.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che vietino al creditore di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito, di aprire un conto bancario, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le spese per tali conti bancari o altri servizi accessori. Negli Stati membri in cui sono consentite tali offerte congiunte, i consumatori dovrebbero essere informati prima della conclusione del contratto di credito in merito a eventuali servizi accessori obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Il costo di questi servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, dovrebbe essere incluso nel costo totale del credito. Altrimenti, se l'importo di tali costi non può essere determinato preventivamente, i consumatori dovrebbero ricevere nella fase precontrattuale informazioni adeguate sull'esistenza di costi. Si dovrebbe presumere che i creditori *siano* a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti ai consumatori in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione dei consumatori.
- (42) Relativamente a tipi particolari di contratto di credito, tuttavia, tenendo conto della loro specificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale in modo da assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori evitando di imporre oneri eccessivi ai creditori o, ove applicabile, agli intermediari del credito.

- (43) I consumatori dovrebbero essere informati in modo completo prima di concludere un contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci o i prestatori di servizi agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio, non è opportuno imporre loro per legge l'obbligo di fornire le informazioni precontrattuali conformemente alla presente direttiva. Ad esempio, l'intermediazione del credito svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi può essere ritenuta un'attività svolta a titolo accessorio se non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. In casi del genere si garantisce comunque un livello sufficiente di protezione del consumatore in quanto il creditore dovrebbe avere la responsabilità di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali complete dall'intermediario del credito, ove il creditore e l'intermediario del credito decidano in tal senso, o in altro modo appropriato.
- (44) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disciplinare l'eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito e il periodo durante il quale il creditore è vincolato da esse.

- (45) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore potrebbe ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che prima della conclusione di un contratto di credito i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito assicurino tale assistenza sui prodotti di credito che offrono al consumatore, fornendo a titolo gratuito spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti al consumatore in modo personalizzato, affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica, comprese le conseguenze giuridiche e finanziarie che potrebbero derivare dall'incorretta esecuzione degli obblighi contrattuali. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti di credito offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per sé una raccomandazione personale. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai creditori e, ove applicabile, agli intermediari del credito di documentare in quale forma e in quale momento tali spiegazioni sono state fornite al consumatore.

- (46) Come evidenziato nella proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) della Commissione, pubblicata il 21 aprile 2021, i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori e gli intermediari del credito, quando personalizzano il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati, dovrebbero informare chiaramente i consumatori che il prezzo loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato dei dati personali, compresi i dati desunti, in modo che gli stessi possano prendere in considerazione i potenziali rischi nella loro decisione di acquisto. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, i creditori e gli intermediari del credito sono inoltre tenuti a informare i consumatori che ricevono l'offerta in merito alle fonti di dati utilizzate per la personalizzazione dell'offerta.

- (47) È importante impedire pratiche, quali la commercializzazione abbinata di taluni prodotti, che possono indurre i consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro limitare la commercializzazione aggregata di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di commercializzazione aggregata non distorcano la scelta del consumatore o la concorrenza. Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo qualora i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti separatamente in quanto formano parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, un creditore debba poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente alla polizza proposta o offerta dal creditore. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto. Affinché il consumatore disponga di più tempo per confrontare le offerte assicurative prima di acquistare una polizza assicurativa, gli Stati membri dovrebbero esigere che il consumatore disponga di almeno tre giorni per confrontare le offerte assicurative relative al contratto di credito, senza che l'offerta sia modificata, e che il consumatore ne sia informato. I consumatori dovrebbero poter stipulare una polizza assicurativa prima della scadenza di tale periodo di tre giorni su loro esplicita richiesta.

- (48) A causa della loro anamnesi, molti sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine ricevono sovente un trattamento iniquo per quanto riguarda l'accesso ai servizi finanziari: sebbene siano guariti da molti anni, se non addirittura da decenni, spesso vengono loro applicati premi proibitivi. Per dare ai consumatori sopravvissuti al cancro parità di accesso all'assicurazione connessa ai contratti di credito, gli Stati membri dovrebbero esigere che le polizze assicurative non siano basate su dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori dopo che sia trascorso un periodo di tempo pertinente dalla fine delle loro cure mediche. Tale periodo di tempo stabilito dagli Stati membri non dovrebbe superare i 15 anni a decorrere dalla fine delle cure mediche del consumatore.
- (49) I contratti di credito e i servizi accessori dovrebbero essere presentati in modo chiaro e trasparente. Non dovrebbe essere possibile dedurre il consenso del consumatore a concludere un contratto di credito o ad acquistare servizi accessori. Un siffatto consenso da parte del consumatore dovrebbe essere un'azione positiva chiara con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso. In tale contesto non dovrebbero essere considerati consenso da parte del consumatore il silenzio, l'inattività o opzioni predefinite come la preselezione di caselle.

- (50) Prestare consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate, vale a dire servizi di consulenza, costituisce un'attività che può essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi loro offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere in che cosa consistono i servizi di consulenza, e se tali servizi sono o possono essere forniti loro o meno. Considerata l'importanza che i consumatori attribuiscono ai termini "consulenza" e "consulenti", gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano prestati ai consumatori da creditori o intermediari del credito. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. Nel prestare servizi di consulenza i creditori o gli intermediari del credito dovrebbero indicare se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata. Inoltre il creditore e l'intermediario del credito dovrebbero fornire un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo. La consulenza dovrebbe sempre essere fornita nell'interesse del consumatore, da parte di consulenti che si informino in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore e raccomandino contratti di credito adeguati alle esigenze, alla situazione finanziaria e alle circostanze personali dello stesso, tenendo presente anche l'obiettivo di ridurre al minimo gli inadempimenti e gli arretrati di pagamento. Inoltre, nel fornire consulenza dovrebbe essere preso in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nella gamma di prodotti del consulente.

- (51) La concessione di credito non sollecitata dal consumatore può in alcuni casi essere associata a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la concessione non sollecitata di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito preapprovate non richieste, l'introduzione unilaterale di una nuova concessione di scoperto o sconfinamento o l'aumento unilaterale del limite di uno scoperto, di uno sconfinamento o della carta di credito del consumatore. Dovrebbe essere vietata anche la concessione non sollecitata di credito sotto forma di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Il divieto della concessione non sollecitata di credito non dovrebbe impedire ai creditori e agli intermediari del credito di pubblicizzare o offrire credito nel quadro di un rapporto commerciale nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e delle misure nazionali in conformità del diritto dell'Unione, ivi compresa la pubblicità e l'offerta di credito presso il punto vendita per finanziare l'acquisto di una merce o di un servizio.
- (52) Gli Stati membri possono offrire ai consumatori la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci nei confronti di creditori o intermediari del credito in caso di inosservanza della presente direttiva conformemente al diritto nazionale. Tali mezzi di ricorso potrebbero comportare un risarcimento dei danni e una riduzione del costo totale del credito per il consumatore o lo scioglimento del contratto di credito.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

- (53) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure dovrebbero poter includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori, compresi gli avvertimenti sui rischi connessi a un mancato pagamento o al sovraindebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine i creditori dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (54) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito. Tale valutazione del merito creditizio dovrebbe essere proporzionata e avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Il piano di rimborso dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche e alla capacità di rimborso del consumatore. Nei casi in cui la richiesta di credito sia presentata congiuntamente da più di un consumatore, la valutazione del merito creditizio potrebbe essere effettuata sulla base della capacità di rimborso congiunta. Una valutazione positiva non dovrebbe pregiudicare la libertà contrattuale del creditore in relazione alla concessione del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a criteri e metodi aggiuntivi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto prestito/valore o sul rapporto prestito/reddito percepito.

- (55) La valutazione del merito creditizio dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria. Tali informazioni dovrebbero essere necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore, in linea con il principio di minimizzazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, e dovrebbero essere pertinenti, complete e accurate. Esse dovrebbero includere almeno il reddito e le spese del consumatore, anche tenendo adeguatamente conto degli attuali obblighi del consumatore, tra cui le spese di sostentamento di quest'ultimo e della sua famiglia, nonché le sue passività finanziarie. Tali informazioni non dovrebbero includere categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, come i dati relativi alla salute, compresi i dati sui tumori, né le informazioni ottenute dai social network. Gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea del 29 maggio 2020 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito o di altre fonti di rimborso e le informazioni sulle attività e passività finanziarie o su altri impegni finanziari. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. Il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto. Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere agli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere conto dei fattori pertinenti e delle circostanze specifiche, ad esempio, ma non solo, nel caso di credito concesso conformemente alla presente direttiva per finanziare gli studi o per coprire spese sanitarie eccezionali, l'esistenza di prove sufficienti del fatto che tale credito comporterà redditi futuri per il consumatore, o l'esistenza di garanzie reali o di altre forme di garanzia che il consumatore potrebbe fornire per garantire il credito.

- (56) Ai sensi della proposta di regolamento della Commissione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito creditizio o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniquale volta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa e comprensibile della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e un riesame della decisione relativa alla concessione del credito. Il consumatore dovrebbe avere il diritto di essere informato relativamente a tali diritti dopo aver debitamente ricevuto informazioni sulla procedura da seguire. La possibilità di chiedere un riesame della valutazione iniziale e della decisione non dovrebbe necessariamente portare alla concessione di un credito al consumatore.

- (57) Al fine di valutare lo status creditizio di un consumatore, il creditore dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, l'accesso da parte di coloro che sono soggetti a vigilanza e osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679 alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sugli arretrati dei consumatori nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del creditore, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale. I creditori e gli intermediari del credito non dovrebbero trattare particolari categorie di dati, come i dati relativi alla salute, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, né le informazioni ottenute dai social network, poiché né tali categorie di dati né siffatte informazioni dovrebbero essere utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori. I gestori di banche dati relative ai crediti dovrebbero dotarsi di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate e corrette. Qualora la richiesta di credito sia respinta sulla base della consultazione di una banca dati, i creditori dovrebbero informare i consumatori senza indebito ritardo e gratuitamente del risultato di tale consultazione, degli estremi della banca dati consultata e delle categorie di dati prese in considerazione. Inoltre, per garantire la consapevolezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori siano informati in merito alla registrazione in una banca dati di eventuali arretrati nel rimborso del credito tempestivamente ed entro 30 giorni dalla registrazione, ad esempio inviando loro un avviso via e-mail che li invita ad accedere alla banca dati per prendere visione delle informazioni relative ai propri arretrati nel rimborso del credito.

- (58) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare il regime giuridico che regola l'offerta di concludere il contratto di credito, in particolare per quanto riguarda la data in cui deve essere concessa l'offerta e il periodo durante il quale il creditore è vincolato dalla stessa. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alla messa a disposizione delle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desideri fornire al consumatore, in un documento distinto. Tale documento distinto potrebbe essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
- (59) Il contratto di credito dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso per consentire al consumatore di conoscere i diritti e gli obblighi che esso comporta.

- (60) Fatta salva la direttiva 93/13/CEE e gli obblighi precontrattuali di cui alla presente direttiva, e al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a costoro dovrebbero essere forniti, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica delle condizioni del contratto di credito, una descrizione delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge; la tempistica per l'attuazione di tali modifiche; e i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore così come le scadenze per la presentazione di un reclamo e il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato il reclamo. La modifica di un contratto di credito non dovrebbe pregiudicare alcun diritto del consumatore, compreso il diritto all'informazione previsto dalla presente direttiva. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'Unione o le disposizioni nazionali relative all'ammissibilità, alle condizioni e alla validità delle modifiche contrattuali.

- (61) Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e delle modifiche che tali cambiamenti comportano nei pagamenti. Questa disposizione dovrebbe applicarsi senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di recedere dal contratto di credito qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito.
- (62) La concessione di scoperto e lo sconfinamento sono forme sempre più comuni di credito al consumo. Pertanto, è necessario regolamentare tali prodotti finanziari al fine di aumentare il livello di protezione dei consumatori ed evitare il sovraindebitamento. Qualora i creditori decidano di chiedere rimborsi immediati, vi è il rischio che i consumatori non siano in grado di corrispondere i pagamenti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire i diritti dei consumatori in relazione alla concessione di scoperto e allo sconfinamento.

- (63) In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, e reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito.
- (64) I consumatori dovrebbero avere il diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso dovrebbe in ogni caso scadere 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui alla presente direttiva. Il periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso.
- (65) Quando un consumatore recede da un contratto di credito in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata.

- (66) Il diritto nazionale talora già prevede che i fondi non possano essere messi a disposizione dei consumatori prima dello scadere di un determinato termine. In tali casi è possibile che i consumatori si vogliano assicurare di ricevere prima le merci o i servizi acquistati. Pertanto, nel caso di contratti di credito collegati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere eccezionalmente che, qualora i consumatori desiderino espressamente la consegna anticipata delle merci o dei servizi acquistati, il termine per l'esercizio del diritto di recesso possa essere ridotto in modo che sia lo stesso termine prima del quale i fondi non possono essere messi a disposizione.
- (67) Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto in virtù del diritto dell'Unione, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato dichiarato invalido o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale. Dovrebbero altresì essere fatti salvi i diritti garantiti ai consumatori da disposizioni nazionali in virtù delle quali né un accordo tra un consumatore e un fornitore di merci o prestatore di servizi né alcun pagamento tra dette persone possono aver luogo fintantoché il consumatore non abbia firmato il contratto di credito per finanziare l'acquisto delle merci o dei servizi.

- (68) Le parti del contratto dovrebbero avere il diritto di avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata. Inoltre, qualora convenuto nel contratto di credito, il creditore dovrebbe poter sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, il diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi da un contratto di credito a durata indeterminata. Tali motivi potrebbero includere, per esempio, il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l'aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale che disciplina il diritto delle parti di sciogliere un contratto di credito per inadempimento dello stesso.
- (69) A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore di merci o prestatore di servizi, in particolare esperendo un'azione giudiziaria nei confronti di questi, prima di poter agire contro il creditore. I consumatori non dovrebbero essere privati dei diritti conferiti loro dal diritto nazionale che prevede la responsabilità solidale del fornitore di merci o prestatore di servizi e del creditore.

- (70) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In linea con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor*<sup>1</sup>, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per il consumatore in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata e il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il limite massimo dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l'approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine, quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2019, *Lexitor*, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.

- (71) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nell'arco di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'importo medio dei crediti ai consumatori nel loro mercato.
- (72) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di protezione in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'Unione.
- (73) La fissazione di limiti sui tassi debitori, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in una serie di Stati membri. Tale sistema si è dimostrato vantaggioso per proteggere i consumatori da tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati per il consumatore. A tal riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico. Nell'intento di rafforzare la protezione dei consumatori senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, dovrebbero esistere misure adeguate, quali limiti sui tassi o tassi usura, per prevenire efficacemente gli abusi e garantire che ai consumatori non siano imposti tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito per il consumatore eccessivamente elevati.

- (74) Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali misure introdotte dagli Stati membri, in forma chiara e concisa.
- (75) Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di concessione di contratti di credito esistono differenze sostanziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione del credito, determinate norme a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio.
- (76) Il quadro dell'Unione applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori e gli intermediari del credito tengono conto degli interessi del consumatore, compresi la sua eventuale vulnerabilità e le sue difficoltà a comprendere il prodotto, sulla base delle informazioni a disposizione del creditore o dell'intermediario del credito nel momento considerato e di ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore, che implica anche un comportamento responsabile volto ad evitare pratiche con un impatto negativo sui consumatori, e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché la fornitura di consulenza nel migliore interesse del consumatore.

- (77) È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori e degli intermediari del credito possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. Dovrebbe pertanto essere richiesto ai creditori e agli intermediari del credito di dimostrare, a livello di società, le conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e competenza. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche e di adeguare i requisiti minimi di conoscenza e competenza ai diversi tipi di creditori e intermediari del credito, in particolare quando svolgono tale attività a titolo accessorio. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti ai servizi di sportello e ai servizi di gestione, compresa la dirigenza e, se del caso, i membri del consiglio di amministrazione dei creditori e degli intermediari del credito, che ricoprono un ruolo importante nel processo di concessione del credito. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate al processo di concessione del credito, compreso il personale delle risorse umane e il personale impegnato nei servizi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure volte a rendere consapevoli le piccole e medie imprese che sono creditori o intermediari del credito delle prescrizioni della presente direttiva e a facilitarne l'osservanza, come campagne di informazione, manuali e programmi di formazione per il personale.

- (78) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ai consumatori, nonché in merito alla gestione complessiva del bilancio. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore elaborazione di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in connessione ad altri atti legislativi dell'Unione. Nell'elaborare e promuovere tali misure, gli Stati membri dovrebbero consultare i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni dei consumatori. È opportuno che tale obbligo non osti a che gli Stati membri offrano strumenti supplementari di educazione finanziaria.

- (79) Considerate le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori e i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è necessario che i creditori affrontino in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e predispongano le misure necessarie per esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Nel decidere se sia opportuno applicare misure di tolleranza o se sia giustificato offrirle più volte, il creditore dovrebbe tenere conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore, quali i suoi interessi e diritti, la sua capacità di rimborsare il credito e il suo ragionevole fabbisogno di spese di sostentamento, e dovrebbe limitare i costi incombenti al consumatore in caso di inadempimento. In particolare, quando il consumatore non risponde all'offerta del creditore entro un periodo ragionevole, il creditore non dovrebbe essere tenuto a proporre misure di tolleranza più volte. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento al creditore di merci oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali merci è sufficiente a rimborsare il credito.

- (80) Ove ritenute opportune, le misure di tolleranza dovrebbero includere una modifica delle condizioni del contratto di credito iniziale e potrebbero includere, tra l'altro, il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito. La modifica di tali condizioni potrebbe includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito, il cambiamento del tipo di contratto di credito, il differimento integrale o parziale del rimborso delle rate per un determinato periodo, la riduzione del tasso debitore, l'offerta di una sospensione dei pagamenti, rimborsi parziali, la conversione di valuta, la remissione parziale e il consolidamento del debito. Quando le misure di tolleranza sono ritenute opportune, i creditori non dovrebbero essere tenuti a effettuare una valutazione del merito creditizio quando modificano le condizioni del contratto di credito, a meno che l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare non subisca un aumento significativo per effetto della modifica di tali condizioni. Sebbene l'obbligo di attuare misure di tolleranza non dovrebbe pregiudicare le procedure previste dalle norme nazionali sui procedimenti esecutivi, gli Stati membri dovrebbero garantire la corretta applicazione delle misure di tolleranza previste dalla presente direttiva.

- (81) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Le difficoltà finanziarie riguardano un'ampia gamma di situazioni, ad esempio, tra le tante, il ritardo del rimborso del debito per oltre 90 giorni. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano difficoltà finanziarie e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente può includere consulenza legale e in materia di gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. L'assistenza dovrebbe essere fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, acquirenti di crediti o gestori di crediti, e sono indipendenti da essi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili ai consumatori in modo diretto o indiretto e solo con spese limitate. In linea di principio, tali spese dovrebbero coprire solo i costi operativi e non imporre oneri non necessari ai consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. Ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti sono indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che siano avviati procedimenti esecutivi. I servizi di consulenza sul debito dovrebbero essere facilmente accessibili ai consumatori, tenendo conto, ad esempio, del loro luogo di residenza e della loro lingua. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per i servizi di consulenza sul debito. I creditori possono svolgere un ruolo nel prevenire il sovraindebitamento attraverso l'individuazione tempestiva e il sostegno dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. Per tale motivo, i creditori dovrebbero dotarsi di procedure e politiche per l'individuazione di tali consumatori al fine di garantire che essi possano essere efficacemente indirizzati verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.

- (82) Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o vigilanza dei creditori.
- (83) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i creditori e gli intermediari del credito, compresi gli enti non creditizi, siano soggetti a un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda una procedura di autorizzazione o l'iscrizione dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente. Il requisito di un'adeguata procedura di abilitazione e di registrazione non dovrebbe applicarsi agli enti creditizi, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, che sono già soggetti a una procedura di autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, né agli istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, per i servizi di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 né agli istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, per la concessione di crediti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/110/CE. Ciò non dovrebbe incidere sulle procedure nazionali di abilitazione e sulle modalità di registrazione o di vigilanza imposte agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica ai fini della concessione di crediti ai consumatori e su quelle imposte agli enti creditizi ai fini delle attività di intermediazione del credito in conformità del diritto dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

<sup>3</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

- (84) Gli Stati membri dovrebbero poter esentare dai requisiti di abilitazione e registrazione i fornitori di merci o i prestatori servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>1</sup> e che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio o che concedono crediti sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di merci e servizi da essi offerti, senza offerta di credito da parte di un terzo, qualora il credito sia senza interessi e senza spese, fatta eccezione per spese limitate in caso di ritardi di pagamento conformemente al diritto nazionale. Tale possibile esenzione non dovrebbe essere utilizzata dalle grandi imprese per eludere i requisiti di abilitazione e registrazione stabiliti nella presente direttiva.
- (85) La presente direttiva disciplina solo taluni obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto conservare la facoltà di mantenere o introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito, incluse le condizioni in base alle quali un intermediario del credito può ricevere compensi da un consumatore che ne ha richiesto i servizi.

---

<sup>1</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (86) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello dell'Unione l'obbligo di informare il consumatore circa la cessione.
- (87) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che prevedano forme di comunicazione collettiva, ove ciò sia necessario per fini connessi all'efficacia di operazioni complesse, quali le cartolarizzazioni o la liquidazione dell'attivo che avvengono nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di banche.

- (88) I consumatori dovrebbero avere accesso ad adeguate, tempestive ed efficaci procedure di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi relativi ai contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> per quanto riguarda le pertinenti controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali riguardanti diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

- (89) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di esecuzione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di concedere alle autorità nazionali poteri di intervento sui prodotti qualora vi siano prodotti di credito pregiudizievoli per i consumatori che devono essere ritirati. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i dati sui tassi di inadempimento mensili associati ai diversi tipi di prodotti di credito al consumo pertinenti all'ambito di applicazione della presente direttiva. Le autorità competenti dei vari Stati membri dovrebbero collaborare tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'adempimento delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.
- (90) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tali norme e tali misure e provvedere poi senza indugio a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

- (91) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, dovrebbero essere introdotte sanzioni pecuniarie quali elemento delle sanzioni per tali violazioni.
- (92) Per rafforzare la trasparenza e la fiducia dei consumatori, alle autorità competenti dovrebbe essere consentito di divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo che tale divulgazione metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

- (93) È necessario riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva, unitamente ai progressi compiuti nella creazione di un mercato interno con un livello elevato di protezione dei consumatori per i contratti di credito. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva per esaminare la soglia massima di 100 000 EUR ivi stabilita e le percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, nonché un esame dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione ai contratti di credito garantiti da beni immobili non residenziali. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche un'analisi dell'evoluzione del mercato del credito al consumo a sostegno della transizione verde e una valutazione della necessità di ulteriori misure per migliorare la diffusione di tali crediti, nonché un esame dell'attuazione delle sanzioni imposte a norma della presente direttiva e, in particolare, della loro efficacia e del loro effetto deterrente. Nella valutazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe analizzare le tendenze economiche nell'Unione e la situazione del mercato interessato, quali l'emergere di nuove forme di servizi finanziari, le tendenze digitali, i volumi e le tendenze dell'erogazione transfrontaliera di crediti. Dovrebbe inoltre esaminare l'efficienza della presente direttiva, compresi i costi e i benefici che comporta per le imprese e i consumatori. Il crowdfunding si sta inoltre affermando sempre più come forma di finanziamento disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di crowdfunding forniti ai consumatori, compresi quelli consistenti nella facilitazione della concessione di crediti. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di ulteriori misure per tutelare i consumatori che intendono sottoscrivere un credito o di investire attraverso un prestatore di servizi di credito tramite crowdfunding.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

- (94) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme comuni riguardo a taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, considerati gli sviluppi del mercato alla luce della digitalizzazione e lo scopo di facilitare l'erogazione di credito transfrontaliero, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (95) Al fine di modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>1</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>1</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (96) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>1</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (97) Tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2008/48/CE a causa dell'evoluzione del settore del credito al consumo e ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, tale direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.
- (98) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 agosto 2021<sup>3</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>3</sup> GU C 403 del 6.10.2021, pag. 5.

# **Capo I**

## **Disposizioni generali**

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

La presente direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

### *Articolo 2*

#### *Ambito di applicazione*

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
2. La presente direttiva non si applica ai:
  - a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto connesso ai beni immobili;

- b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;
- c) contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR;
- d) contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;
- e) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> o con enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 allo scopo di consentire a un investitore di effettuare un'operazione concernente uno o più strumenti finanziari tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi all'operazione;
- f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- g) contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
- h) dilazioni di pagamento in forza delle quali:
  - i) un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati;
  - ii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e
  - iii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi.

Nel caso di dilazioni di pagamento offerte da fornitori di merci o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE quando tali fornitori di merci o prestatori di servizi offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di merci o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, tale esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva si applica solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) un terzo non offre né acquista crediti;
  - ii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi; e
  - iii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale;
- i) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- j) contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;
  - k) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
  - l) contratti di credito in corso al ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]; tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica ai contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR non garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili né da un diritto connesso a beni immobili, ove siano finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale.

4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli seguenti:
  - a) gli articoli 1, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 e gli articoli da 39 a 50; e
  - b) l'articolo 18, se non diversamente stabilito dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito:
  - a) che sono forniti da un ente creditizio o da un istituto di pagamento;
  - b) in base alle cui condizioni il credito deve essere rimborsato entro 40 giorni; e
  - c) che sono senza interessi e con solo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.
6. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, gli articoli 23 e 25 e gli articoli da 28 a 50 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o ai dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dal diritto nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
  - a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;

- b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
- c) persegue una finalità sociale in virtù del diritto nazionale;
- d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce fonti di credito solo ai suoi membri;
- e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale che è inferiore a quello prevalente sul mercato o che è soggetto a un limite massimo fissato dal diritto nazionale.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da un'organizzazione di cui al primo comma qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi da tale organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita, e il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni in tale Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi in detto Stato membro.

Gli Stati membri riesaminano ogni anno se ricorrano sempre le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui al secondo comma e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.

7. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h), l) e r), l'articolo 21, paragrafo 3, gli articoli 23 e 25, gli articoli da 28 a 38 e gli articoli da 40 a 50 si applichino ai contratti di credito fra il creditore e il consumatore in relazione alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) l'accordo offre maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi all'inadempimento del consumatore;
  - b) il consumatore, aderendo all'accordo, non sarebbe sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle stabilite nel contratto di credito iniziale.
8. Gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 3, non si applicano a uno o più dei seguenti contratti di credito:
- a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR;
  - b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
  - c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.

### *Articolo 3*

#### *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "consumatore": una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- 2) "creditore": una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell'esercizio di una sua attività commerciale o professionale;
- 3) "contratto di credito": un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
- 4) "servizio accessorio": un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

- 5) "costo totale del credito per il consumatore": tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui è a conoscenza il creditore, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
- 6) "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare": la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore;
- 7) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG": il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito e calcolato come stabilito all'articolo 30;
- 8) "tasso debitore": il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annua all'importo dei prelievi effettuati;

- 9) "tasso debitore fisso": tasso debitore convenuto nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per l'intera durata del contratto di credito, o più tassi debitori convenuti nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa; se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;
- 10) "importo totale del credito": il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
- 11) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- 12) "intermediario del credito": una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente, direttamente o indirettamente, un consumatore a un creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro *remunerazione*, che può essere costituita da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:
- a) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;

- b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure
  - c) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;
- 13) "informazioni precontrattuali": le informazioni che sono fornite prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o, se del caso, dalla presentazione di un'offerta vincolante di credito e di cui il consumatore ha bisogno per poter confrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito;
- 14) "profilazione": profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;
- 15) "pratica di commercializzazione abbinata": l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente;
- 16) "pratica di commercializzazione aggregata": l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi;
- 17) "servizi di consulenza": le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito e che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 12);

- 18) "concessione di scoperto": un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;
- 19) "sconfinamento": uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;
- 20) "contratto di credito collegato": un contratto di credito in virtù del quale:
- a) il credito o i servizi in questione servono esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; e
  - b) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore di merci o il prestatore di servizi stesso finanzia il credito per il consumatore oppure, se il credito è finanziato da un terzo, quando il creditore ricorre ai servizi del fornitore di merci o del prestatore di servizi per la commercializzazione, la conclusione o la preparazione del contratto di credito, o quando le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
- 21) "rimborso anticipato": l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito prima della data concordata nel contratto stesso;

- 22) "servizio di consulenza sul debito": assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all'articolo 3, punti 6) e 8), della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

#### *Articolo 4*

##### *Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro*

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore al ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione di cui al paragrafo 1, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1).

## *Articolo 5*

### *Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito*

Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori indipendentemente dai mezzi utilizzati per fornire le informazioni.

## *Articolo 6*

### *Non discriminazione*

Gli Stati membri assicurano che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione.

Il primo comma non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

## **Capo II**

### **Informazioni da fornire prima della conclusione del contratto di credito**

#### *Articolo 7*

##### *Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito*

Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e commercializzazione sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.

#### *Articolo 8*

##### *Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito*

1. Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito includa un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro costa denaro, utilizzando la formulazione "Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro" o una formulazione equivalente.

2. Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante qualunque costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.

3. Le informazioni di base devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, tutti gli elementi seguenti:
- a) il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
  - b) l'importo totale del credito;
  - c) il tasso annuo effettivo globale;
  - d) se del caso, la durata del contratto di credito;
  - e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;

- f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.

In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al primo comma non consenta la visualizzazione delle informazioni, le lettere e) e f) di tale comma non si applicano.

- 4. Le informazioni di base di cui al paragrafo 3, primo comma, sono precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo.
- 5. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso al contratto di credito sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, le informazioni di base di cui al paragrafo 3, primo comma, precisano in maniera chiara, concisa ed evidenziata l'obbligo di concludere detto contratto.
- 6. Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, in casi specifici e giustificati in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al paragrafo 3 del presente articolo non consenta la visualizzazione in maniera chiara ed evidenziata delle informazioni, il consumatore deve essere in grado di accedere alle informazioni di cui al primo comma, lettere e) e f), del primo comma di tale paragrafo mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina.

7. Gli Stati membri vietano la pubblicità dei prodotti di credito che:
- a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
  - b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
  - c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.
8. Gli Stati membri possono vietare, fra l'altro, la pubblicità dei prodotti di credito che:
- a) mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito;
  - b) afferma che uno sconto è subordinato all'accettazione del credito;
  - c) offre "periodi di grazia" superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito.

*Articolo 9*  
*Informazioni generali*

1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o un altro supporto durevole scelto dal consumatore.

Le informazioni generali sui contratti di credito messe a disposizione dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito nei loro locali sono messe a disposizione dei consumatori almeno su supporto cartaceo.

2. Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:
  - a) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni;
  - b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
  - c) la possibile durata del contratto di credito;
  - d) i tipi di tassi debitori disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;

- e) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e del tasso annuo effettivo globale;
- f) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
- g) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso;
- h) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
- i) una descrizione del diritto di recesso;
- j) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni offerte e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
- k) un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.

*Articolo 10*  
*Informazioni precontrattuali*

1. Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili necessarie per confrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche ove siano usate tecniche di comunicazione a distanza quali definite all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/65/CE.

Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma del presente paragrafo siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito inviino al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso conformemente all'articolo 26.

Il promemoria è fornito al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto di credito o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.

2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito tale modulo.
3. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" su una pagina:
  - a) l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito coinvolto;
  - b) l'importo totale del credito;
  - c) la durata del contratto di credito;
  - d) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi;
  - e) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;

- f) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
- g) i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d'interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
- h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
- i) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
- j) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e, se del caso, il periodo di recesso;
- k) l'esistenza del diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo;
- l) l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto.

4. Qualora non sia possibile mostrare tutti gli elementi di cui al paragrafo 3 in maniera evidenziata su una pagina, essi sono visualizzati nella prima parte del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" su due pagine al massimo. In tal caso, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo sono visualizzate sulla prima pagina del modulo.
5. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 precisano tutti gli elementi seguenti, che sono visualizzati dopo gli elementi elencati al paragrafo 3 e chiaramente separati da essi:
- a) il tipo di credito;
  - b) le condizioni di prelievo;
  - c) qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica di ciascun tasso debitore;
  - d) qualora un contratto di credito preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato III, parte II, lettera b), un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

- e) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
- f) un esempio rappresentativo che illustri il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, con riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto;
- g) se del caso, qualsiasi spesa che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;
- h) l'eventuale obbligo di concludere un contratto avente a oggetto il servizio accessorio connesso al contratto di credito, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
- i) se del caso, le garanzie richieste;
- j) se del caso, le informazioni sulle modalità di calcolo dell'indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato;

- k) il diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
- l) il diritto del consumatore, come stabilito al paragrafo 8 del presente articolo, di ricevere, su richiesta su supporto cartaceo o altro supporto durevole e gratuitamente, copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito;
- m) se del caso, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
- n) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
- o) la possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;
- p) un avvertimento e una spiegazione relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni connessi al contratto di credito specifico;

- q) un piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basano su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso di prestito.

Qualora il contratto di credito si riferisca a un indice di riferimento (benchmark) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, il nome di tale indice di riferimento e del suo amministratore e le relative potenziali implicazioni per il consumatore sono specificati in un documento separato che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

6. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" devono essere coerenti. Devono essere chiaramente leggibili e tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni sono mostrate in modo adeguato e idoneo sui vari canali tenendo conto dell'interoperabilità.

Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desideri fornire al consumatore deve essere chiaramente leggibile e fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

7. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da prestare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In tal caso, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
8. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", fornisce gratuitamente al consumatore una copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
9. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito includono, nelle informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.

10. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate dal presente articolo.

### *Articolo 11*

#### *Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7*

1. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, sono fornite, in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II. Tali informazioni devono essere chiare e comprensibili. Tutte le informazioni fornite nel modulo devono avere la stessa evidenza. Se il creditore ha fornito tale modulo, si considera che abbia soddisfatto gli obblighi di informazione stabiliti al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE.
2. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, specificano, in deroga all'articolo 10, paragrafo 3, tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" su una pagina:
  - a) l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito;

- b) l'importo totale del credito;
- c) la durata del contratto di credito;
- d) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi;
- e) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
- f) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
- g) i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d'interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
- h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
- i) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
- j) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;

- k) l'esistenza del diritto al rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo;
  - l) l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto.
3. Qualora non sia possibile mostrare tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 in maniera evidenziata su una pagina, essi sono visualizzati nella prima parte del modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" su due pagine al massimo. In tal caso, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo sono visualizzate sulla prima pagina del modulo.
4. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi, che sono visualizzati dopo gli elementi elencati al paragrafo 2 e chiaramente separati da essi:
- a) il tipo di credito;
  - b) qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ogni tasso debitore, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, le spese applicabili dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una eventuale modifica di tali spese;

- c) un esempio rappresentativo che illustri il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, con riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
- d) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;
- e) se del caso, le informazioni sulle modalità di calcolo dell'indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato;
- f) se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito;
- g) un riferimento al diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
- h) se del caso, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
- i) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
- j) un riferimento alla possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;

- k) un avvertimento e una spiegazione relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni connessi al contratto di credito specifico;
  - l) un piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basano su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso debitore.
5. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" devono essere coerenti. Devono essere chiaramente leggibili e tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni sono mostrate in modo adeguato e idoneo sui vari canali, tenendo conto dell'interoperabilità.
6. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da prestare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

7. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre al modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" forniscono gratuitamente al consumatore una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
8. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate dal presente articolo.

## *Articolo 12*

### *Spiegazioni adeguate*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Dette spiegazioni sono fornite prima della conclusione del contratto di credito e a titolo gratuito. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti:
  - a) le informazioni di cui agli articoli 10, 11 e 38;
  - b) le caratteristiche essenziali del contratto di credito o dei servizi accessori proposti;

- c) gli effetti specifici che il contratto di credito o i servizi accessori proposti possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento;
- d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.

2. In casi giustificati gli Stati membri possono adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti:

- a) il contesto nel quale il contratto di credito è offerto;
- b) il destinatario a cui il credito è offerto;
- c) il tipo di credito offerto.

### *Articolo 13*

#### *Offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato*

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dispongono che i creditori e gli intermediari del credito informino i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.

## Capo III

### **Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata, consenso desunto, servizi di consulenza e concessione non sollecitata di credito**

#### *Articolo 14*

##### *Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata*

1. Gli Stati membri *consentono* le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia uno dei seguenti:
  - a) accumulare capitale per rimborsare il credito;
  - b) gestire il credito;
  - c) raccogliere risorse per ottenere il credito;
  - d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento.

3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore.
4. Gli Stati membri dispongono che i dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori non siano utilizzati ai fini di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito dopo un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, non superiore a 15 anni dalla fine delle cure mediche dei consumatori.
5. Affinché i consumatori dispongano di più tempo per confrontare le offerte assicurative relative ai contratti di credito prima di acquistare una polizza assicurativa di cui al paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che i consumatori abbiano almeno tre giorni per confrontare le offerte di assicurazione collegate ai contratti di credito, senza che tali offerte siano modificate, e che i consumatori ne siano informati. I consumatori possono stipulare una polizza assicurativa prima della scadenza di tale periodo di tre giorni su loro esplicita richiesta.

### *Articolo 15*

#### *Consenso desunto per la conclusione di contratti di credito o l'acquisto di servizi accessori*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari del credito non possano desumere che vi è il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite opzioni predefinite. Le opzioni predefinite includono le caselle preselezionate.
2. Il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva chiara e inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.

### *Articolo 16*

#### *Servizi di consulenza*

1. Gli Stati membri dispongono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito indichino esplicitamente al consumatore se gli sono prestati o possono essergli prestati servizi di consulenza.

2. Gli Stati membri dispongono che, prima della prestazione di servizi di consulenza o della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore:
- a) l'indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c);
  - b) se del caso, un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l'informazione è fornita l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali aggiuntive in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, secondo comma.

3. Qualora ai consumatori siano prestati servizi di consulenza, gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito:
- a) ottengano le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del consumatore, le sue preferenze e i suoi obiettivi in relazione al contratto di credito, affinché il creditore o l'intermediario del credito raccomandi contratti di credito adeguati al consumatore;

- b) valutino la situazione finanziaria e le esigenze del consumatore sulla base delle informazioni di cui alla lettera a), che devono essere aggiornate al momento della valutazione, tenendo conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
  - c) prendano in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nella propria gamma di prodotti e su tale base raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
  - d) agiscano nel migliore interesse del consumatore; e
  - e) forniscano al consumatore un documento contenente la raccomandazione formulata, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza.
4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e prestati ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito.

Se non vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili, gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori e degli intermediari del credito che prestano servizi di consulenza:

- a) i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
- b) gli intermediari del credito non sono remunerati per i servizi di consulenza da uno o più creditori.

Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato.

Gli Stati membri possono imporre requisiti più rigorosi per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori e, se del caso, degli intermediari del credito.

- 5. Gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito avvisino il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.
- 6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza possano essere prestati soltanto da creditori e, se del caso, intermediari del credito.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire che persone diverse da quelle ivi indicate prestino servizi di consulenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) i servizi di consulenza sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono la prestazione di tali servizi;
- b) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da persone che svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza e quando tale attività di gestione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari;
- c) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da prestatori pubblici o volontari di servizi di consulenza sul debito, di cui all'articolo 36, che non operano su base commerciale;
- d) i servizi di consulenza sono prestati da persone che sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti.

#### *Articolo 17*

##### *Divieto di concessione non sollecitata di credito*

Gli Stati membri vietano ogni *concessione* di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi.

## Capo IV

### Valutazione del merito creditizio e accesso alle banche dati

#### *Articolo 18*

##### *Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore*

1. Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito abbiano cura di trasmettere le informazioni necessarie ottenute dal consumatore al pertinente creditore in conformità del regolamento (UE) 2016/679 per consentire che sia eseguita la valutazione del merito creditizio.

3. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore. Tali informazioni possono comprendere elementi probatori del reddito o di altre fonti di rimborso, informazioni sulle attività e passività finanziarie o informazioni su altri impegni finanziari. Dette informazioni non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati di cui all'articolo 19 della presente direttiva. I social network non sono considerati una fonte esterna ai fini della presente direttiva.

Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario attingendo a documentazione verificabile in modo indipendente.

4. Gli Stati membri dispongono che il creditore metta a punto delle procedure per la valutazione di cui al paragrafo 1, le documenti e le tenga aggiornate.

Gli Stati membri dispongono inoltre che il creditore documenti e tenga aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 3.

5. Se la richiesta di credito è presentata congiuntamente da più di un consumatore, il creditore effettua la valutazione del merito creditizio sulla base della capacità di rimborso congiunta dei consumatori.

6. Gli Stati membri assicurano che il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al paragrafo 1.
7. Gli Stati membri assicurano che il creditore che concluda un contratto di credito con un consumatore non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio non era stata effettuata correttamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni di cui al paragrafo 3 fornite al creditore.
8. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso al trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere dal creditore l'intervento umano, che consiste nel diritto:
  - a) di chiedere ed ottenere dal creditore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
  - b) di esprimere la propria opinione al creditore; e

- c) di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del creditore.

Gli Stati membri assicurano che il consumatore sia informato del diritto di cui al primo comma.

- 9. Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizzi il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, il creditore è tenuto a informare il consumatore del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati come anche del diritto del consumatore a una valutazione umana e della procedura per contestare la decisione.
- 10. Qualora le parti convengano di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri assicurano che il creditore sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito.
- 11. Gli Stati membri possono prevedere che i creditori valutino il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. Tuttavia, la valutazione del merito creditizio non è fondata esclusivamente sulle referenze creditizie del consumatore.

## *Articolo 19*

### *Banche dati*

1. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non devono essere discriminatorie.
2. Gli Stati membri assicurano che solo i creditori sottoposti alla vigilanza dell'autorità nazionale competente e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679 abbiano accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori.
3. Il paragrafo 1 si applica alle banche dati sia pubbliche che private.
4. Le banche dati di cui al paragrafo 1 che contengono informazioni sui contratti di credito ai consumatori contengono informazioni almeno sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del creditore.
5. I creditori e gli intermediari del credito non trattano le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali trattati dai social network che potrebbero essere contenuti nelle banche dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore senza indebito ritardo e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata nonché delle categorie di dati prese in considerazione.
7. Ai fini dei contratti di credito, i gestori di banche dati si dotano di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate ed esatte. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano informati:
  - a) entro 30 giorni dalla registrazione di eventuali arretrati nel rimborso del credito in una banca dati; e
  - b) dei loro diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
8. Ai fini dei contratti di credito, gli Stati membri assicurano che sussistano procedure di reclamo al fine di agevolare le contestazioni dei consumatori riguardo al contenuto delle banche dati, comprese le informazioni che possono essere ottenute da terzi tramite tali banche dati.

## Capo V

### Forma e contenuto dei contratti di credito

#### *Articolo 20*

##### *Forma del contratto di credito*

1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito *ed eventuali loro modifiche* siano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito.
2. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti di credito conformi al diritto dell'Unione.

#### *Articolo 21*

##### *Informazioni da inserire nel contratto di credito*

1. Gli Stati membri dispongono che nel contratto di credito figurino, in modo chiaro e conciso, tutti gli elementi seguenti:
  - a) il tipo di credito;
  - b) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

- c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
- d) la durata del contratto di credito;
- e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci specifiche o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
- f) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica di ciascun tasso debitore;
- g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito e un'indicazione di tutte le ipotesi utilizzate in tale calcolo;
- h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

- i) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa, un riferimento al diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento;
- j) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
- k) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
- l) il tasso d'interesse in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le relative modalità di modifica e, se applicabili, le penali per inadempimento;
- m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
- n) se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute;
- o) se del caso, le garanzie e le assicurazioni richieste;

- p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo di recesso, se del caso, e le altre condizioni per il suo esercizio, compreso il supporto durevole da utilizzare per la notifica di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera a), le informazioni sull'obbligo del consumatore di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera b), di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi, e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere;
- q) il tipo di supporto durevole su cui il consumatore sceglie di ricevere quanto segue:
  - i) se del caso, il promemoria del diritto di recesso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
  - ii) le informazioni di cui all'articolo 22;
  - iii) le informazioni in merito alla modifica del tasso debitore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma;
  - iv) se del caso, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 2; e
  - v) se del caso, le informazioni sullo scioglimento di un contratto di credito a durata indeterminata di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 28, paragrafo 2;
- r) se del caso, informazioni concernenti i diritti di cui all'articolo 27 nonché le condizioni del loro esercizio;

- s) un riferimento al diritto al rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore di ottenere un indennizzo e una spiegazione trasparente e comprensibile delle modalità di calcolo dell'indennizzo che il consumatore deve al creditore;
- t) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;
- u) la possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;
- v) se del caso, altre condizioni contrattuali;
- w) l'identità e l'indirizzo della competente autorità di controllo;
- x) i pertinenti contatti dei fornitori di servizi di consulenza sul debito e una raccomandazione rivolta al consumatore affinché li contatti in caso di difficoltà di rimborso.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.

2. Qualora si applichi il paragrafo 1, primo comma, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

La tabella di ammortamento di cui al primo comma indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi.

La tabella di ammortamento contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi.

Qualora il tasso debitore non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati in virtù del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati in essa figuranti sono validi solo fino alla modifica successiva di tale tasso debitore o di tali costi conformemente al contratto di credito.

3. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto di credito include, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.

## Capo VI

### Modifiche del contratto di credito e modifiche del tasso debitore

#### *Articolo 22*

##### *Informazioni relative alla modifica del contratto di credito*

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, le informazioni seguenti:

- a) una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge;
- b) il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);
- c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione alle modifiche di cui alla lettera a);
- d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;
- e) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.

*Articolo 23*  
*Modifiche del tasso debitore*

1. Qualora i creditori siano autorizzati a modificare i tassi debitori di contratti di credito esistenti, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore della modifica del tasso debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della modifica.

Le informazioni di cui al primo comma comprendono l'importo dei pagamenti a partire dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la periodicità dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui a tale paragrafo possono essere fornite al consumatore periodicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito;
  - b) la modifica del tasso debitore è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento;
  - c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico in maniera tempestiva con mezzi appropriati;
  - d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile:
    - i) presso i locali del creditore;
    - ii) se il creditore dispone di un sito web, su detto sito web; e
    - iii) se il creditore dispone di un'applicazione mobile, tramite detta applicazione mobile.

## **Capo VII**

### **Concessione di scoperto e sconfinamento**

#### *Articolo 24*

#### *Concessione di scoperto*

1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per l'intera durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari, almeno una volta al mese, per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, che riporta gli elementi seguenti:
  - a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
  - b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;
  - c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente;
  - d) il nuovo saldo;
  - e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;
  - f) il tasso debitore applicato;

- g) le eventuali spese addebitate;
- h) se del caso, l'importo minimo che il consumatore deve pagare.

2. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della modifica.

In deroga al primo comma, le informazioni di cui a tale comma possono essere fornite periodicamente secondo quanto previsto al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito;
- b) la modifica del tasso debitore è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento;
- c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati;
- d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile:
  - i) presso i locali del creditore;

- ii) se il creditore dispone di un sito web, su detto sito web; e
- iii) se il creditore dispone di un'applicazione mobile, tramite detta applicazione mobile.

3. Gli Stati membri impongono al creditore di notificare al consumatore, secondo modalità concordate, ogni riduzione o cancellazione della concessione di scoperto almeno 30 giorni prima del giorno in cui detta riduzione o cancellazione entra effettivamente in vigore.
4. Qualora la concessione di scoperto sia ridotta o cancellata, gli Stati membri impongono al creditore di offrire al consumatore, prima che sia dato avvio ai procedimenti esecutivi e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Il rimborso avviene in 12 rate mensili di pari entità, a meno che il consumatore decida di rimborsare in anticipo, al tasso debitore applicabile alla concessione di scoperto.
5. Gli Stati membri possono mantenere o adottare, relativamente a questioni connesse alla protezione dei consumatori che dispongono di una concessione di scoperto, disposizioni più rigorose rispetto a quelle di cui al presente articolo, conformemente al diritto dell'Unione.

*Articolo 25*  
*Sconfinamento*

1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa informazioni su tale possibilità nel contratto in questione, nonché le informazioni sul tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica. Il creditore fornisce comunque al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per l'apertura di un conto corrente, a scadenze regolari.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto da quest'ultimo e specificato nel contratto per l'apertura di un conto corrente, tutti gli elementi seguenti:
  - a) lo sconfinamento;
  - b) l'importo interessato;
  - c) il tasso debitore;
  - d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;

e) la data del rimborso.

Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione del diritto nazionale che imponga al creditore di offrire un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.
4. Gli Stati membri impongono al creditore di notificare al consumatore, secondo modalità concordate, che non sarà più consentito lo sconfinamento oppure che sarà ridotto il limite di sconfinamento almeno 30 giorni prima del giorno in cui la cancellazione o riduzione dello sconfinamento entrerà effettivamente in vigore.
5. Qualora lo sconfinamento sia ridotto o cancellato, gli Stati membri impongono al creditore di offrire al consumatore, prima che sia dato avvio ai procedimenti esecutivi e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Il rimborso avviene in 12 rate mensili di pari entità, a meno che il consumatore decida di rimborsare in anticipo, al tasso debitore applicabile allo sconfinamento.
6. Gli Stati membri possono mantenere o adottare, relativamente a questioni connesse alla protezione dei consumatori che ricorrono allo sconfinamento, disposizioni più rigorose rispetto a quelle di cui al presente articolo, conformemente al diritto dell'Unione.

## **Capo VIII**

### **Recesso, scioglimento e rimborso anticipato**

#### *Articolo 26*

#### *Diritto di recesso*

1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore possa recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione entro un periodo di 14 giorni di calendario.

Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:

- a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
- b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.

Il termine di cui al primo comma si considera rispettato qualora la notifica di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a), sia stata inviata dal consumatore al creditore prima di tale termine.

2. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, il periodo di recesso scade in ogni caso 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito. La presente disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera p).
3. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di una merce con una politica di restituzione che assicura un rimborso completo per un determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di calendario, il diritto di recesso è esteso in modo da corrispondere alla durata di tale politica di restituzione.
4. Qualora, nel caso di un contratto di credito collegato, la normativa nazionale applicabile al ... [data dell'entrata in vigore della presente direttiva] preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, in deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono prevedere che il periodo di cui a tale paragrafo possa essere ridotto alla stessa durata di tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.
5. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore adotta le misure seguenti:
  - a) ne dà notifica, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al creditore conformemente alle informazioni da esso fornite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera p), su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito;

- b) paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, senza indugio e in ogni caso non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica di cui alla lettera a).

Gli interessi di cui al primo comma, lettera b), sono calcolati sulla base del tasso debitore concordato. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dallo stesso creditore alla pubblica amministrazione.

6. Qualora un servizio accessorio connesso al contratto di credito sia fornito dal creditore o da un terzo in base a un contratto concluso tra tale terzo e il creditore, il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso dal contratto di credito in conformità del presente articolo.
7. Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 5 e 6 del presente articolo, non si applicano gli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/65/CE.
8. Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applichino ai contratti di credito che, ai sensi del diritto nazionale, devono essere conclusi con l'assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli articoli 10, 11, 20 e 21.
9. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione del diritto nazionale che stabilisca un periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.

*Articolo 27*  
*Contratti di credito collegati*

1. Gli Stati membri provvedono affinché un consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso basato sul diritto dell'Unione riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non sia più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato.
2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o prestati oppure siano forniti o prestati soltanto in parte oppure non siano conformi al contratto per la loro fornitura o prestazione, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di tali merci o la prestazione di tali servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi.
3. Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto nazionale secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito, il creditore risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest'ultimo.

## *Articolo 28*

### *Contratti di credito a durata indeterminata*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumatore possa avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese.

Gli Stati membri provvedono affinché il creditore, qualora convenuto nel contratto di credito, possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore, qualora convenuto nel contratto di credito, possa, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore informa il consumatore dello scioglimento del contratto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, ove possibile prima dello scioglimento e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata dal diritto dell'Unione o nazionale o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

*Articolo 29*  
*Rimborso anticipato*

1. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che il creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, abbia diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo di tempo per il quale il tasso debitore è fisso.

L'indennizzo di cui al primo comma non supera l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data di scioglimento prevista dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato.

3. Gli Stati membri dispongono che il creditore non abbia diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  - a) il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto assicurativo destinato a garantire il rimborso del credito;

- b) il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto;
- c) il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.

4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che:

- a) il creditore ha diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 solo a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia definita dal diritto nazionale, la quale non supera l'importo di 10 000 EUR in 12 mesi;
- b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2.

Qualora l'indennizzo richiesto dal creditore superi la perdita da questi effettivamente subita a causa del rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una corrispondente riduzione.

In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso debitore inizialmente concordato e il tasso d'interesse al quale il creditore può prestare la somma oggetto del rimborso anticipato sul mercato al momento di tale rimborso, e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.

5. L'indennizzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera b), non supera in ogni caso l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo di tempo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.

## **Capo IX**

### **Tasso annuo effettivo globale e misure per contenere tassi e costi**

#### *Articolo 30*

##### *Calcolo del tasso annuo effettivo globale*

1. Il tasso annuo effettivo globale è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato III. Esso, su base annua, esprime l'equivalenza tra il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore.
2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, eccetto le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.

I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare operazioni di pagamento e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, salvo che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi alle condizioni ed entro le date precisate nel contratto di credito.
4. Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono modifiche del tasso debitore o modifiche di alcune spese computate nel tasso annuo effettivo globale, quindi non quantificabili al momento del calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
5. Se necessario, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale *ci si avvale* delle ulteriori ipotesi di cui alla parte II dell'allegato III.

Qualora le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato III non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 onde modificare il presente articolo e la parte II dell'allegato III per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.

### *Articolo 31*

#### *Misure per contenere i tassi debitori, i tassi annui effettivi globali o i costi totali del credito per il consumatore*

1. Gli Stati membri adottano misure intese a prevenire efficacemente gli abusi e a far sì che ai consumatori non possano essere applicati tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati, ad esempio dei limiti.
2. Gli Stati membri possono adottare divieti o limitazioni riguardo a spese o commissioni specifiche applicate dai creditori nei loro territori.
3. Entro ... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione rende pubbliche le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a tali misure entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

4. Entro ... [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'Autorità bancaria europea pubblica una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tale relazione include una valutazione delle misure messe in atto negli Stati membri, comprese le metodologie per stabilire i limiti se del caso, e della loro efficacia nel contenere tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito per il consumatore eccessivamente elevati e include un approccio basato sulle migliori pratiche per stabilire tali misure.

## **Capo X**

### **Norme di comportamento e requisiti per il personale**

#### *Articolo 32*

##### *Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori*

1. Gli Stati membri esigono che il creditore e l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, nello svolgimento di qualsiasi delle attività seguenti:
  - a) la messa a punto di prodotti di credito;

- b) la pubblicità di prodotti di credito in conformità degli articoli 7 e 8;
- c) la concessione del credito, l'intermediazione del credito o l'agevolazione della concessione del credito;
- d) la prestazione di servizi di consulenza;
- e) la prestazione di servizi accessori ai consumatori;
- f) l'esecuzione di un contratto di credito.

Le attività di cui al primo comma, lettere c) e d), si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi abbia comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per l'intera durata del contratto di credito.

Le attività di cui al primo comma, lettera d), si basano inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale, non impediscano il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche remunerative per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:
  - a) la politica remunerativa promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore;
  - b) la politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la remunerazione non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande di credito accolte.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori o gli intermediari del credito forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono anche vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.
5. Gli Stati membri possono vietare i pagamenti da parte di un consumatore a favore di un creditore o un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito, o imporre restrizioni a detti pagamenti.

### *Articolo 33*

#### *Requisiti di conoscenza e competenza per il personale*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari del credito impongano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire e concludere contratti di credito, svolgere attività di intermediazione del credito e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori nell'area della loro attività commerciale. Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di servizi accessori, è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tali servizi accessori.
2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di conoscenza e competenza per il personale dei creditori e degli intermediari del credito.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori e agli intermediari del credito l'obbligo di fornire gli elementi di prova che l'autorità competente ritenga necessari per consentire detta vigilanza.

## Capo XI

### Educazione finanziaria e aiuto ai consumatori in difficoltà finanziarie

#### *Articolo 34*

#### *Educazione finanziaria*

1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito. Per orientare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Nell'elaborare e promuovere tali misure, gli Stati membri consultano i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni di consumatori.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano divulgate informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.

2. La Commissione effettua una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e pubblica una relazione al riguardo, individuando gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.

## *Articolo 35*

### *Morosità e misure di tolleranza*

1. Gli Stati membri dispongono che i creditori esercitino, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore. I creditori non sono tenuti a offrire più volte misure di tolleranza ai consumatori, salvo in casi giustificati.

I creditori non sono tenuti a effettuare una valutazione del merito creditizio conformemente all'articolo 18 quando modificano le condizioni vigenti di un contratto di credito conformemente al terzo comma, lettera b), del presente paragrafo, purché l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare non subisca un aumento significativo per effetto della modifica del contratto di credito.

Le misure di tolleranza di cui al primo comma:

- a) possono comprendere, tra le diverse possibilità, il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;
- b) comprendono la modifica delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che, tra le diverse possibilità, può includere:
  - i) l'estensione della durata del contratto di credito;

- ii) il cambiamento del tipo di contratto di credito;
- iii) il differimento integrale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;
- iv) la riduzione del tasso debitore;
- v) la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;
- vi) rimborsi parziali;
- vii) le conversioni di valuta;
- viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito.

2. L'elenco delle potenziali misure di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), non pregiudica il diritto nazionale e non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere tutte queste misure nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri che consentono ai creditori di definire e imporre al consumatore oneri derivanti da un inadempimento possono imporre che tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento.
4. Gli Stati membri che consentono ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento fissano un limite massimo per tali oneri.

5. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento al creditore di merci oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali merci è sufficiente a rimborsare il credito.

### *Articolo 36*

#### *Servizi di consulenza sul debito*

1. Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari servizi di consulenza sul debito indipendenti per i quali siano dovute solo spese limitate.
2. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1, i creditori si dotano di procedure e politiche per l'individuazione tempestiva dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori indirizzino i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili al consumatore.
4. Entro ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta una relazione in cui fornisce una panoramica della disponibilità di servizi di consulenza sul debito nei vari Stati membri e individua le migliori pratiche per l'ulteriore sviluppo di tali servizi. Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai servizi di consulenza sul debito disponibili.

## **Capo XII**

### **Creditori e intermediari del credito**

#### *Articolo 37*

##### *Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento*

1. Gli Stati membri assicurano che i creditori e gli intermediari del credito siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, a registrazione e a modalità di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente.
2. L'obbligo di un'adeguata procedura di abilitazione e della registrazione non si applica ai creditori che sono:
  - a) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - b) istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366, per i servizi di cui all'allegato I, punto 4, di tale direttiva; oppure
  - c) istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, per la concessione di crediti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale direttiva.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione di cui al paragrafo 1 ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE che agiscono come:
- a) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure
  - b) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.

### *Articolo 38*

#### *Obblighi specifici per gli intermediari del credito*

Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito:

- a) indichino, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei loro poteri e se lavorano a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di intermediari indipendenti;
- b) informino il consumatore dell'eventuale compenso da versare loro per i servizi da fornire;
- c) stipulino con il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito, un accordo relativo all'eventuale compenso di cui alla lettera b);
- d) comunichino al creditore l'eventuale compenso di cui alla lettera b) al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.

## **Capo XIII**

### **Cessione di diritti e risoluzione delle controversie**

#### *Articolo 39*

##### *Cessione di diritti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore possa far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove tale mezzo di difesa sia ammesso nello Stato membro in questione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore originario informi il consumatore della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.

## *Articolo 40*

### *Risoluzione extragiudiziale delle controversie*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate, tempestive ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori o gli intermediari del credito relative ai diritti e agli obblighi connessi ai contratti di credito come stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità previsti dalla direttiva 2013/11/UE.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organismi competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al paragrafo 1 a cooperare per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito.

## **Capo XIV**

### **Autorità competenti**

#### *Articolo 41*

#### *Autorità competenti*

1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.

Le autorità competenti sono pubbliche autorità od organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Non devono essere creditori né intermediari del credito.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano:
  - a) o autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;
  - b) o autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394.
5. Gli Stati membri informano la Commissione circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche e, qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, indicano l'eventuale ripartizione delle funzioni tra tali autorità. La prima di tali notifiche è effettuata non appena possibile e comunque non oltre ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
6. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:
  - a) direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta.
- 7. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.
- 8. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e aggiorna costantemente tale elenco sul suo sito web.
- 9. Gli Stati membri possono applicare la legislazione nazionale per concedere alle autorità nazionali competenti poteri di intervento sui prodotti al fine di ritirare i prodotti di credito in casi giustificati.

## **Capo XV**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 42*

##### *Livello di armonizzazione*

1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.
2. In attesa di una maggiore armonizzazione, lo Stato membro che si avvalga delle opzioni normative previste all'articolo 2, paragrafi da 5 a 8, all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 16, paragrafi 4 e 6, all'articolo 18, paragrafo 11, all'articolo 24, paragrafo 5, all'articolo 25, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafi 4 e 8, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafi 4 e 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, all'articolo 37, paragrafo 3, e all'articolo 41, paragrafo 9, ne dà notifica senza indugio alla Commissione, come pure di ogni successiva modifica. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile. Gli Stati membri adottano anche le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori, agli intermediari del credito e ai consumatori nazionali.

*Articolo 43*  
*Obbligatorietà della direttiva*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

*Articolo 44*  
*Sanzioni*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e provvedono poi senza indugio a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere irrogate a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, esse includano la possibilità di irrogare sanzioni di tipo pecuniario attraverso un procedimento amministrativo o di avviare un procedimento giudiziario per la loro irrogazione, o entrambi.

3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo che tale divulgazione metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

#### *Articolo 45*

##### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 30, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 46*

##### *Riesame e monitoraggio*

1. Entro ... [sei anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva. La valutazione comprende:
  - a) un esame dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione ai contratti di credito garantiti da beni immobili non residenziali;

- b) un esame delle soglie previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e nella parte II dell'allegato III, nonché delle percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato di cui all'articolo 29, paragrafo 2, a fronte delle tendenze economiche nell'Unione e della situazione del mercato interessato;
  - c) un'analisi dell'evoluzione del mercato dei crediti al consumo a sostegno della transizione verde e un esame della necessità di ulteriori misure relative a tali crediti;  
e
  - d) un esame dell'attuazione dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, in particolare dell'efficacia e dell'effetto deterrente delle sanzioni applicate a norma di tale articolo.
2. Entro ... [due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta la necessità di tutelare i consumatori che sottoscrivono prestiti e investono attraverso piattaforme di crowdfunding, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503, qualora tali piattaforme non agiscano in qualità di creditori o intermediari del credito ma facilitino la concessione di un credito fra consumatori.
3. La Commissione controlla, in particolare, le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 42 hanno sul funzionamento del mercato interno e sui consumatori.
4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione e dell'esame di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, accompagnati, se del caso, da una proposta legislativa.

## *Articolo 47*

### *Abrogazione e disposizioni transitorie*

La direttiva 2008/48/CE è abrogata a decorrere da ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

In deroga al primo comma, la direttiva 2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] fino al loro termine.

Tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

*Articolo 48*  
*Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 49*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 50*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo,

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO I

### INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI<sup>1</sup>

#### Informazioni fondamentali

#### Parte I [sempre sulla prima pagina del modulo]:

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Creditore<br>Ove applicabile<br>Intermediario del credito                                                                                                                                                          | [Identità]<br><br>[Identità]                   |
| Importo totale del credito<br><i>Si tratta del limite massimo o del totale delle somme messe a disposizione nell'ambito del contratto di credito.</i>                                                              |                                                |
| Durata del contratto di credito                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Tasso debitore oppure, ove applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito                                                                                                            | [%<br>— fisso, o<br>— variabile,<br>— periodi] |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG)<br><i>Si tratta del costo totale espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.</i><br><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare offerte diverse.</i> |                                                |

---

<sup>1</sup> Ogniqualevolta ricorrono i termini "ove applicabile", il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al tipo di credito o cancellare le informazioni o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito in questione.  
Le spiegazioni in corsivo dovrebbero aiutare il consumatore a comprendere meglio le cifre.  
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o all'intermediario del credito e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Importo totale da pagare</p> <p><i>Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito.</i></p>                                                                                                                            | <p>[Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito per il consumatore]</p>                                                                                                 |
| <p>Ove applicabile</p> <p>Credito concesso sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici</p> <p>Denominazione della merce/del servizio</p> <p>Prezzo in contanti</p> |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Costi in caso di ritardi di pagamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [...] (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)].</p> |

**Parte II [Se i seguenti elementi non possono essere visualizzati in maniera evidenziata su una pagina, devono comparire nella prima parte del modulo sulla seconda pagina]:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Pagamenti da effettuare:</p> <p>[importo, numero e periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare]</p> <p>Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente:</p> |
| <p>Avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento</p> <p><i>I mancati pagamenti o i ritardi di pagamento potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio, la vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro.</i></p> |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario.</i></p>                                                                                                                                                                        | <p>Sì/no</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente.</i></p> <p>Ove applicabile</p> <p>Il creditore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</p>                                       | <p>Sì</p>                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Creditor<br>Geographical address<br>Phone number<br>Electronic mail address<br>Web address (*)                                |  |
| Where applicable<br>Credit intermediary<br>Geographical address<br>Phone number<br>Electronic mail address<br>Web address (*) |  |
| (*) Optional information.                                                                                                     |  |

## Informazioni aggiuntive sul contratto di credito

### 1. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di credito                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Condizioni di prelievo</p> <p><i>Si tratta delle modalità e dei tempi con i quali il consumatore otterrà il denaro.</i></p> <p>Ove applicabile</p> <p>Altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati</p> | <p>[Qualora il contratto di credito preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato III, parte II, lettera b), includere un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati]</p> |
| <p>Ove applicabile</p> <p>Garanzie richieste</p> <p><i>Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito.</i></p>                                                                                                                | <p>[Tipi di garanzie]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Ove applicabile</p> <p>I rimborsi non danno luogo all'ammortamento immediato del capitale.</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Ove applicabile</p> <p>Il prezzo è stato personalizzato sulla base di processi decisionali automatizzati.</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. Costi del credito

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ove applicabile<br>I tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito                                                                                                                                                                                                                                                                  | [%<br>– fisso, o<br>– variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale),<br>– periodi,<br>– condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore,<br>– periodi, condizioni e procedure di modifica di ciascun tasso debitore] |
| Esempio rappresentativo che illustra il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare                                                                                                                                                                                                                  | [% Indicare qui un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso annuo effettivo globale]                                                                                                                                                  |
| È obbligatorio, per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere<br><br>– una polizza assicurativa che garantisca il credito o<br>– un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio?<br><br><i>Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non vengono inclusi nel TAEG.</i> | <br><br>Sì/no [se sì, precisare il tipo di assicurazione]<br><br>Sì/no [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]                                                                                                                                                              |

| <b>Costi connessi</b>                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ove applicabile<br>Spese di gestione di uno o più conti, necessari per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi             |  |
| Ove applicabile<br>Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio, una carta di credito) |  |
| Ove applicabile<br>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito                                                           |  |
| Ove applicabile<br>Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati             |  |
| Ove applicabile<br>Obbligo di pagare spese notarili                                                                                   |  |

### 3. Altri importanti aspetti legali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ove applicabile<br>Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato                                                                                                                                                                                                                                                     | [Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>1+</sup> ] |
| Consultazione di una banca dati<br><i>Il creditore è tenuto a informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati quando la richiesta di credito è respinta sulla base di tale consultazione.</i>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito<br><i>Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione si applica se, al momento della richiesta, il creditore intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</i> |                                                                                                                                                                                                          |
| Ove applicabile<br>Periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali                                                                                                                                                                                                                                  | Le informazioni contenute nel presente modulo sono valide dal [...] al [...].                                                                                                                            |

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE del Consiglio (GU... del ..., pag. ...).

<sup>+</sup> GU: inserire il numero della presente direttiva e completare la nota a piè di pagina.

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rimedi</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di accedere a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso</i></p>                                                                                                                       | <p>[Meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore e modalità per avvalersene]</p>                                                                                          |
| <p>Avvertimento relativo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza</p> <p><i>L'inosservanza degli impegni connessi al contratto di credito diversi dai ritardi o dai mancati pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze.</i></p> |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Piano di rimborso</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>[Piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi che il consumatore è tenuto a effettuare per la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti per eventuali servizi accessori]</p> |

Ove applicabile

**4. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari**

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Creditore                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| Ove applicabile<br>Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore<br>Indirizzo<br>Numero di telefono<br>Indirizzo di posta elettronica<br>Indirizzo web (*) | [Identità]<br><br>[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]                                                                 |
| Ove applicabile<br>Registrazione                                                                                                                                                          | [Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro] |
| Ove applicabile<br>Autorità di vigilanza                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Contratto di credito                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ove applicabile<br>Esercizio del diritto di recesso                                                                                                          | [Istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l'altro, del periodo di esercizio di tale diritto, dell'indirizzo a cui notificare l'esercizio del diritto di recesso e delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] |
| Ove applicabile<br>Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ove applicabile<br>Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente                                                          | [Indicare la clausola pertinente]                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ove applicabile<br>Regime linguistico                                                                                                                        | Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per la durata del contratto di credito.                                         |
| (*) Informazione facoltativa per il creditore.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

## ALLEGATO II

### INFORMAZIONI EUROPEE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI<sup>1</sup>

**Credito al consumo offerto da talune organizzazioni creditizie (articolo 2, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2+</sup>)**

**Conversione del debito (articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2023/... <sup>++</sup>)**

#### Informazioni fondamentali

**Parte I [sempre sulla prima pagina del modulo]:**

|                                                                                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Creditore                                                                                                                                             | [Identità]                                     |
| Ove applicabile                                                                                                                                       |                                                |
| Intermediario del credito                                                                                                                             | [Identità]                                     |
| Importo totale del credito<br><i>Si tratta del limite massimo o del totale delle somme messe a disposizione nell'ambito del contratto di credito.</i> |                                                |
| Durata del contratto di credito                                                                                                                       |                                                |
| Tasso debitore oppure, ove applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito                                               | [%<br>— fisso, o<br>— variabile,<br>— periodi] |

---

<sup>1</sup> Ogniqualevolta ricorrono i termini "ove applicabile", il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al tipo di credito o cancellare le informazioni o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito in questione. Le spiegazioni in corsivo dovrebbero aiutare il consumatore a comprendere meglio le cifre. Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o all'intermediario del credito e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE del Consiglio (GU...).

<sup>+</sup> GU: inserire il numero della presente direttiva e completare la nota a piè di pagina.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero della presente direttiva.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Si tratta del costo totale espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare offerte diverse.</i></p>                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Importo totale da pagare</p> <p><i>Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito.</i></p>                                                                                                                            | <p>[Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito per il consumatore]</p>                                                                                                 |
| <p>Ove applicabile</p> <p>Credito concesso sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici</p> <p>Denominazione della merce/del servizio</p> <p>Prezzo in contanti</p> |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Costi in caso di ritardi di pagamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [...] (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)].</p> |

**Parte II [Se i seguenti elementi non possono essere visualizzati in maniera evidenziata su una pagina, devono comparire nella prima parte del modulo sulla seconda pagina]:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Pagamenti da effettuare:</p> <p>[importo, numero e periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare]</p> <p>Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente:</p> |
| <p>Avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento</p> <p><i>I mancati pagamenti o i ritardi di pagamento potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio, la vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro.</i></p> |                                                                                                                                                                                                            |
| Diritto di recesso                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sì/no                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente.</i></p> <p>Ove applicabile</p> <p>Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</p>                                        |                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Creditor<br>Geographical address<br>Phone number<br>Electronic mail address<br>Web address (*)                                |  |
| Where applicable<br>Credit intermediary<br>Geographical address<br>Phone number<br>Electronic mail address<br>Web address (*) |  |
| (*) Optional information.                                                                                                     |  |

## Informazioni aggiuntive sul contratto di credito

### 1. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo di credito                                                                                                                             |  |
| Ove applicabile<br>Indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare integralmente l'importo del credito |  |
| Ove applicabile<br>Il prezzo è stato personalizzato sulla base di processi decisionali automatizzati.                                       |  |

## 2. Costi del credito

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ove applicabile<br>I tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito                                                 | [%<br>— fisso, o<br>— variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale),<br>— periodi,<br>— condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore] |
| Esempio rappresentativo che illustra il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare | [% Indicare qui un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso annuo effettivo globale]                                                                      |
| Ove applicabile<br>Costi<br>Ove applicabile<br>Condizioni alle quali tali costi possono essere modificati                            | [Costi applicabili dal momento della conclusione del contratto di credito]                                                                                                                                |

### 3. Altri importanti aspetti legali

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scioglimento del contratto di credito                                                                                                                                                                                                                     | [Le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito]                                                                                                              |
| Ove applicabile<br>Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato                                                                                                                                                                 | [Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2023/... <sup>+</sup> ]                         |
| Consultazione di una banca dati<br><i>Il creditore è tenuto a informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati quando la richiesta di credito è respinta sulla base di tale consultazione.</i> |                                                                                                                                                                                          |
| Ove applicabile<br>Periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali                                                                                                                                              | Le informazioni contenute nel presente modulo sono valide dal [...] al [...].                                                                                                            |
| Rimedi<br><i>Il consumatore ha il diritto di accedere a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso.</i>                                                                                                                                        | [Meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore e modalità per avvalersene]                                                                               |
| Avvertimento relativo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza<br><i>L'inosservanza degli impegni connessi al contratto di credito diversi dai ritardi o dai mancati pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze.</i>                   |                                                                                                                                                                                          |
| Piano di rimborso                                                                                                                                                                                                                                         | [Piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi che il consumatore è tenuto a effettuare per la durata del contratto, compresi i pagamenti per eventuali servizi accessori] |

Ove applicabile

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero della presente direttiva.

#### 4. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Creditore                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ove applicabile<br>Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore<br>Indirizzo<br>Numero di telefono<br>Indirizzo di posta elettronica<br><br>Indirizzo web (*) | [Identità]<br><br>[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]                                                                                                                                                                                      |
| Ove applicabile<br>Registrazione                                                                                                                                                              | [Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro]                                                                                                                      |
| Ove applicabile<br>Autorità di vigilanza                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) Contratto di credito                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ove applicabile<br>Esercizio del diritto di recesso                                                                                                                                           | [Istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l'altro, del periodo di recesso, dell'indirizzo a cui notificare l'esercizio del diritto di recesso e delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ove applicabile<br>Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ove applicabile<br>Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente                                                          | [Indicare la clausola pertinente]                                                                                                                                                                                                     |
| Ove applicabile<br>Regime linguistico                                                                                                                        | Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per la durata del contratto di credito. |
| (*) Informazione facoltativa per il creditore.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |

---

### ALLEGATO III

I. Equazione di base che esprime l'equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall'altro.

L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1 + X)^{-s_l}$$

dove:

|         |                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — X     | è il TAEG,                                                                                                                                                           |
| — m     | è il numero d'ordine dell'ultimo prelievo,                                                                                                                           |
| — k     | è il numero d'ordine di un prelievo, pertanto $1 \leq k \leq m$ ,                                                                                                    |
| — $C_k$ | è l'importo del prelievo k,                                                                                                                                          |
| — $t_k$ | è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun prelievo successivo, pertanto $t_1 = 0$ , |
| — $m'$  | è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,                                                                                                               |
| — l     | è il numero di un rimborso o pagamento di spese,                                                                                                                     |
| — $D_l$ | è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,                                                                                                                     |
| — $s_l$ | è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.            |

## Osservazioni

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente a intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo prelievo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o dodici mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire  $365/12$ ), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Nel caso in cui gli intervalli tra le date utilizzate nei calcoli non possano essere espressi con un numero intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:

- i) è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
- ii) i periodi uguali e poi i giorni sono contati a ritroso fino alla data del prelievo iniziale;

- iii) la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del decimale precedente è aumentata di uno.
- e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo a una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi ( $A_k$ ), che possono essere positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, ovvero:

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-t_k}$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e dove il valore di S sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

- II. Sono riportate di seguito ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG.
- a) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero.
  - b) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l'importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle fissate nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo.
  - c) Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati al meccanismo di prelievo più comunemente utilizzato nel quadro di detto tipo di contratto di credito.
  - d) In caso di concessione di scoperto, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, il TAEG è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi.

- e) Nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da una concessione di scoperto, si presume:
- i) che il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
  - ii) che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo.

- f) Nel caso di contratti di credito diversi da concessioni di scoperto o contratti di credito a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):

- i) qualora la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possano essere determinati, si presume che il rimborso sia effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
  - ii) qualora l'intervallo tra la data del primo prelievo e la data del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore non possa essere determinato, si presume che sia l'intervallo più breve.
- g) Qualora la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possano essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi di cui alla lettera d), e) o f), si presume che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, qualora tali date e condizioni non siano note:
- i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
  - ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione del contratto di credito;
  - iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
  - iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri.

- h) Qualora il limite massimo del credito non sia stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR.
  - i) Qualora siano offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito.
  - j) Nel caso dei contratti di credito per i consumatori per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.
-

## ALLEGATO IV

### Tavola di concordanza

| Direttiva 2008/48/CE                                     | Presente direttiva                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Articolo 1                                               | Articolo 1                                                |
| Articolo 2, paragrafo 1                                  | Articolo 2, paragrafo 1                                   |
| Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)             | Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)              |
| Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)                      | Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)                       |
| Articolo 2, paragrafo 2, lettere e) e f)                 | –                                                         |
| Articolo 2, paragrafo 2, lettere g), h), i), j), k) e l) | Articolo 2, paragrafo 2, lettere d), e), f), i), j) e k)  |
| Articolo 2, paragrafo 2 bis                              | Articolo 2, paragrafo 3                                   |
| Articolo 2, paragrafo 3                                  | –                                                         |
| Articolo 2, paragrafi 4, 5, 6                            | Articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7                            |
| Articolo 3, lettere a), b) e c)                          | Articolo 3, punti 1), 2) e 3)                             |
| –                                                        | Articolo 3, punto 4)                                      |
| Articolo 3, lettere d) ed e)                             | Articolo 3, punti 18) e 19)                               |
| Articolo 3, lettera f)                                   | Articolo 3, punto 12)                                     |
| Articolo 3, lettere g), h), i), j), k), l) e m)          | Articolo 3, punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11)           |
| Articolo 3, lettera n)                                   | Articolo 3, punto 20)                                     |
| –                                                        | Articolo 3, punti 13), 14), 15), 16), 17), 18), 21) e 22) |
| –                                                        | Articolo 5                                                |
| –                                                        | Articolo 6                                                |
| –                                                        | Articolo 7                                                |
| Articolo 4                                               | Articolo 8                                                |
| –                                                        | Articolo 9                                                |
| Articolo 5, paragrafo 1                                  | Articolo 10, paragrafi 1, 3, 5 e 6                        |
| Articolo 5, paragrafo 2                                  | Articolo 10, paragrafo 7                                  |
| Articolo 5, paragrafo 4                                  | Articolo 10, paragrafo 8                                  |

| Direttiva 2008/48/CE            | Presente direttiva                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 5, paragrafo 5         | Articolo 10, paragrafo 9                                                  |
| Articolo 5, paragrafo 6         | Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 12, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafi 1 e 3     | Articolo 11, paragrafi 1, 2, e 4                                          |
| Articolo 6, paragrafo 2         | –                                                                         |
| Articolo 6, paragrafo 4         | Articolo 11, paragrafo 6                                                  |
| Articolo 6, paragrafo 5         | –                                                                         |
| Articolo 6, paragrafo 6         | Articolo 11, paragrafo 7                                                  |
| Articolo 6, paragrafo 7         | –                                                                         |
| Articolo 7                      | Articolo 10, paragrafo 10, e articolo 11, paragrafo 8                     |
| –                               | Articolo 13                                                               |
| Articolo 8                      | Articolo 18                                                               |
| –                               | Articolo 14                                                               |
| –                               | Articolo 15                                                               |
| –                               | Articolo 16                                                               |
| –                               | Articolo 17                                                               |
| Articolo 9                      | Articolo 19                                                               |
| Articolo 10, paragrafo 1        | Articolo 20                                                               |
| Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 | Articolo 21                                                               |
| Articolo 10, paragrafo 5        | –                                                                         |
| Articolo 11 bis                 | Articolo 22                                                               |
| Articolo 11                     | Articolo 23                                                               |
| Articolo 12                     | Articolo 24                                                               |
| Articolo 13                     | Articolo 28                                                               |
| Articolo 14                     | Articolo 26                                                               |
| Articolo 15                     | Articolo 27                                                               |
| Articolo 16                     | Articolo 29                                                               |
| Articolo 17                     | Articolo 39                                                               |

| Direttiva 2008/48/CE     | Presente direttiva       |
|--------------------------|--------------------------|
| Articolo 18              | Articolo 25              |
| Articolo 19              | Articolo 30              |
| –                        | Articolo 31              |
| –                        | Articolo 32              |
| –                        | Articolo 33              |
| –                        | Articolo 34              |
| Articolo 16 bis          | Articolo 35              |
| –                        | Articolo 36              |
| Articolo 20              | Articolo 37              |
| Articolo 21              | Articolo 38              |
| –                        | Articolo 41              |
| Articolo 22              | Articoli 42 e 43         |
| Articolo 23              | Articolo 44              |
| Articolo 24              | Articolo 40              |
| Articolo 24 bis          | Articolo 45              |
| Articolo 26              | Articolo 42, paragrafo 2 |
| Articolo 27, paragrafo 1 | Articolo 48              |
| Articolo 27, paragrafo 2 | Articolo 46              |
| Articolo 28              | Articolo 4               |
| Articolo 29              | Articolo 47              |
| Articolo 30              | Articolo 47              |
| Articolo 31              | Articolo 49              |
| Articolo 32              | Articolo 50              |
| Allegato I               | Allegato III             |
| Allegato II              | Allegato I               |
| Allegato III             | Allegato II              |
| –                        | Allegato IV              |